



INFORMATIVA GREEN PASS

La presente per comunicare gli obblighi introdotti dal Decreto-legge 21.09.2021, n.127, in materia di **Certificazione Verde Covid-19** (il cosiddetto **Green Pass**), che sono recepiti nel rispetto delle scadenze normative.

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 a:

- tutti i lavoratori, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui svolgono l'attività lavorativa.
- chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche sulla base di contratti esterni) o di formazione o di volontariato, nei luoghi di lavoro dell'Ente.

Le citate disposizioni non si applicano esclusivamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata nel rispetto dei criteri già definiti con Circolare del Ministero della Salute.

L'ENTE PROVVEDERÀ AD ORGANIZZARE ED EFFETTUARE I CONTROLLI AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI SUDETTI OBBLIGHI.

Il controllo sarà effettuato giornalmente al momento dell'accesso.

Il controllo dovrà riguardare almeno il 50% dei dipendenti, secondo quanto riportato nelle modalità operative approvate.

I controlli verranno effettuati dal personale individuato dall'Ente.

Modalità di controllo:

- gli addetti al controllo individuati dovranno scaricare la APP gratuita Verifica C19;
- dovrà essere controllata la validità del green pass senza acquisire il documento (verifica tramite QR CODE della APP Verifica C19).

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati dell'interessato in nessuna forma; è fatta salva l'acquisizione dei dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'art. 9-quinquies, commi 6 e ss. del Decreto-legge 22.04.2021, n. 52.

Ai soggetti che risulteranno privi della Certificazione Verde COVID-19 sarà negato l'accesso ai luoghi di lavoro.

In tale evenienza, come specificato dal D.L. 127/2021, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento. In tali condizioni il lavoratore non avrà conseguenze disciplinari a proprio carico e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

In caso di accesso effettuato in violazione dell'obbligo di possesso della Certificazione Verde COVID-19, ove applicabile, è prevista una sanzione amministrativa da 600,00 Euro a 1.500,00 Euro (D.L. 127/2021).

Gli adempimenti sopra elencati saranno gestiti nel rispetto dei chiarimenti ministeriali e degli eventuali aggiornamenti inseriti nelle disposizioni regolamentari delle Autorità Nazionali e/o Regionali.

COVID 19 – VERIFICA GREEN PASS DIPENDENTI COMUNALI E SOGGETTI ESTERNI - AI SENSI L. 17/6/21 n° 87 integrata dal DL n° 127/2021 – PROCEDURA OPERATIVA

ATTIVAZIONE: DA VENERDI 15/10/21 – FINO AL 31/12/21 (e fino alla durata dell'emergenza sanitaria)